

**TRIBUNALE DI AVELLINO****Sezione Prima Civile***Ufficio procedure concorsuali e crisi d'impresa*

Il Giudice designato *ex art.* 55, comma 1, CCI, Dott. Pasquale Russolillo

Nel procedimento portante il n. /2024 P.U. promosso da (C.F. 02273210647), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con ricorso ai sensi dell'art. 54 co. 1 e 55 co. 2 CCII;
ha emesso il seguente

DECRETO**§ Premessa**

Con ricorso depositato in data 28 maggio 2025, la società ha chiesto l'emissione, anche *inaudita altera parte*, delle seguenti misure cautelari: 1) sospensione cautelare dell'esigibilità delle rate della rottamazione *quater* relativa alle cartelle esattoriali emesse da ADER sino a quando, in caso di omologazione dell'accordo di ristrutturazione *ex art.* 57 CCII e di suo passaggio in giudicato, si potrà sottoscrivere contratto definitivo di compravendita immobiliare con la ; 2) inibitoria cautelare della prosecuzione e/o riattivazione delle esecuzioni immobiliari pendenti a carico della società ricorrente dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (RG /2016 e /2017) da parte dei creditori (oggi), (e sua cessionaria ,), (anche per l'incorporata ,), , ADER, ed aventi causa degli stessi, quanto meno sino al passaggio in giudicato dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art.* 57 CCII.

L'esponente ha dedotto l'indispensabilità delle misure richieste al fine di garantire l'attuazione del piano finanziario sotteso agli accordi di ristrutturazione;

con decreto del 4 giugno 2025, in considerazione dell'imminente prosecuzione delle procedure esecutive immobiliari nn. 2016 e 2017 pendenti dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, è stata accolta, senza previa instaurazione del contraddittorio, la sola misura consistente nell'inibitoria delle azioni esecutive ed è stato fissato il termine perentorio di otto giorni per la notifica alle parti interessate ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti.

La ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso ed il decreto di fissazione udienza a tutti i creditori interessati.

Si è costituita la sola istante, precisando la propria posizione creditoria, ma non sollevando contestazioni in merito alla concessione e conferma delle misure cautelari richieste dalla

§ Conferma della sospensione delle azioni esecutive immobiliari

Va confermata la misura sospensiva concessa con decreto *inaudita altera parte* del 4 giugno 2025.

Il provvedimento da adottare riveste la forma del decreto, come espressamente indicato dall'art. 55 co. 2 CCII, terzo periodo, ed in considerazione della natura camerale del presente procedimento, dovendo ritenersi dunque mero refuso l'uso della parola "*ordinanza*" quale atto reclamabile davanti al collegio nel successivo quarto periodo del medesimo articolo.

La tutela inibitoria si rende necessaria ad assicurare l'esecuzione del piano sotteso agli accordi di ristrutturazione oggetto del giudizio di omologa, posto che l'eventuale aggiudicazione degli immobili oggetto dei due pignoramenti in corso pregiudicherebbe irrimediabilmente il previsto trasferimento a soggetti terzi al prezzo e alle condizioni previste dai contratti preliminari conclusi dalla

La strumentalità della misura richiesta rispetto all'adozione del provvedimento di omologa, non esclusa dalla sua coincidenza con l'analoga tutela già accordata in sede di misure protettive, è stata posta in evidenza nel richiamato decreto del 4 giugno 2025, con argomentazioni da intendersi qui ribadite, sul presupposto della specifica funzione che lo strumento cautelare

assume, in quanto destinato ad “*assicurare provvisoriamente l’attuazione delle sentenze di omologazione*”, onde evitare che, una volta concluse le trattative, i tempi del procedimento giudiziale possano riflettersi a danno del proponente.

Non occorre neppure indicare un termine di durata della tutela inibitoria concessa, essendo essa destinata a perdere efficacia al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo del giudizio di omologa.

L’art. 55 co. 2 CCII stabilisce, infatti, che le misure cessano al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Ove la domanda di omologa sia accolta, infatti, la funzione dello strumento è assorbita dal vincolo di inesigibilità temporanea del credito posto dalla sentenza di omologa nei confronti dei creditori non aderenti, i quali subiscono la moratoria di centoventi giorni fissato *ex lege* dall’art. 57 co. 3 CCII.

Per contro, in caso di esito negativo del giudizio di omologazione, la perdita di efficacia delle misure cautelari, compresa quella inibitoria delle azioni esecutive, deriva dall’applicazione dell’art. 669 novies co. 3 c.p.c., che non trova infatti deroga nel disposto dell’art. 55 co. 1 CCII.

§ Non accoglimento della richiesta di sospensione cautelare dell’esigibilità delle rate della rottamazione *quater*

La ricorrente ha chiesto la concessione di un’ulteriore misura cautelare, consistente nella declaratoria di inesigibilità delle rate del piano di definizione agevolata dei carichi affidati al concessionario per la riscossione, secondo le previsioni dell’art. 1, commi 231 e ss., della l. 197/2022 (c.d. rottamazione *quater*).

A sostegno dell’istanza [] ha evidenziato che è in corso la procedura di riammissione al piano di rateizzazione, finalizzata al pagamento del residuo debito fiscale per oltre cento cartelle, soggiungendo che la prima scadenza prevista è per legge fissata al 30 luglio 2025.

Il presupposto della misura richiesta è dunque quello di consentire un differimento del termine di pagamento della rata indicata almeno fino al momento in cui si saranno verificati i presupposti

per l'incasso delle somme previste nel preliminare concluso con la società I., il quale include, fra le condizioni la per la stipula del definitivo, il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Ed infatti, come pure evidenziato, solo il corrispettivo della vendita consente alla ricorrente di ottemperare al pagamento del debito fiscale e di ottenere la liberazione degli immobili dalle ipoteche legali che su di essi gravano a garanzia dello stesso.

Le ragioni sinteticamente esposte escludono la sussistenza di un *periculum in mora* attuale che giustifichi la concessione della cautela richiesta.

Anche nel procedimento cautelare funzionale all'omologa di uno strumento di regolazione la concessione della misura è subordinata alla verifica dei presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e la mancanza anche di uno solo di essi preclude l'accoglimento della domanda (cfr. *ex multis* Trib. Milano 24 dicembre 2024; Trib. Avellino 23 marzo 2023).

Per *periculum in mora* deve intendersi, nella materia in esame, il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile che possa pregiudicare irrimediabilmente il piano di risanamento e ristrutturazione in attesa della decisione del giudice sull'omologazione degli accordi.

Nella fattispecie sopra descritta la data fissata per la riscossione della prima rata del debito fiscale non è prossima alla scadenza, ma prevista per il 30 luglio 2025, mentre la discussione del ricorso per omologa degli accordi di ristrutturazione è fissata per l'8 luglio 2025, data senz'altro utile a consentire l'adozione anteriore del provvedimento definitivo del giudizio.

La sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione produce i suoi effetti sin dalla data della pubblicazione e, quanto ai terzi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'art. 48 co. 5 CCII, non occorrendo anche il suo passaggio in giudicato.

Gli enti impositori titolari dei crediti portati dalle cartelle rottamate, così come l'agente per la riscossione non sono inclusi fra i creditori aderenti, né sono stati coinvolti con proposta di transazione fiscale, ragion per cui devono considerarsi estranei all'accordo.

Ne deriva che, nei confronti di tali creditori, trova applicazione, sin dalla pubblicazione della sentenza di omologa degli accordi di ristrutturazione, l'effetto di temporanea inesigibilità

(moratoria) dei crediti previsto dall'art. 57 co. 3 CCII, il quale decorre, per i crediti non immediatamente esigibili, dalla data della scadenza ai sensi dell'art. 57 co. 3 CCII.

Applicando il disposto della norma richiamata al piano di ammortamento previsto per la rottamazione dei carichi affidati all'agente della riscossione si ricava che l'effetto della sentenza di omologa, sin dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, è quello di ritardare *ex lege* la scadenza delle singole rate per la durata di centoventi giorni, così da determinare, nel caso in discussione, lo spostamento dell'esigibilità della prima rata (30 luglio 2025) di un arco temporale senz'altro sufficiente a consentire, in mancanza di impugnazione, la definitività del provvedimento omologatorio e, quindi, la stipula del contratto di vendita definitivo fra la

. e la . (24 settembre 2025).

Un residuo *periculum in mora* può dunque ipotizzarsi nel solo caso di impugnazione della sentenza di omologa, non essendo in tal caso prevedibile la conclusione del giudizio di reclamo entro il 24 settembre 2025.

Si tratta tuttavia di un rischio non ancora attuale ed al quale le parti interessate potranno far fronte, ove si verifichi in concreto, invocando in sede di reclamo dinanzi alla Corte d'Appello la tutela inibitoria fatta valere in questa sede così come consentito dall'art. 55 co. 6 CCII.

§ Regime delle spese.

L'assenza di contestazioni in ordine alle richieste cautelari proposte e l'accoglimento solo parziale delle stesse costituiscono ragioni sufficienti a dichiarare l'integrale compensazione delle spese di questo procedimento cautelare.

P.Q.M.

Visto l'art. 55, comma 2 e 3, CCI;

CONFERMA

La misura cautelare consistente nel divieto per i creditori . (oggi .),

— . (e sua cessionaria .),

— . (anche per l'incorporata .),

, , } . ed aventi causa degli stessi, di proseguire le
procedure esecutive immobiliari nn. 2016 e /2017 RGE pendenti dinanzi al Tribunale
di Santa Maria Capua Vetere;

Respinge le ulteriori istanze proposte.

Compensa integralmente fra le parti le spese del presente procedimento.

Così deciso in Avellino, il 30 giugno 2025

IL GIUDICE DELEGATO

Dott. Pasquale Russolillo